

## COMUNE DI BENTIVOGLIO

Provincia di Bologna

### CONVENZIONE CON IL CORPO PROVINCIALE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE PER LA VIGILANZA AMBIENTALE SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL PERIODO 20/05/2010 - 20/05/2015

L'anno duemilaDIECI (2010), il giorno \_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ nella Residenza Municipale di Bentivoglio

**fra**

- il Comune di Bentivoglio rappresentato dalla Sig.ra *GIOVAGNONI MANUELA* nata a Bologna 108.04.1967 e domiciliata per la carica in Bentivoglio (BO), Piazza della Pace n. 1, la quale interviene ed agisce esclusivamente nella sua veste di Responsabile del Servizio Amministrativo e Patrimonio del 3° Settore in legale rappresentanza del "COMUNE DI BENTIVOGLIO", con sede in Bentivoglio (BO), Piazza della Pace n. 1, codice fiscale 80008130371;

**e**

- l'Associazione Corpo Provinciale Guardie Ecologiche Volontarie, C.F. 92018150372, con sede a Bologna, Via Selva di Pescarola,26, iscritta nel registro Regionale del volontariato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n.823 del 23 novembre 1992, qui rappresentata dal Sig. *MINARELLI VALERIO* nato a Molinella (BO) il 28.10.53, in veste di Legale rappresentante

#### **Premesso che:**

- la Legge 11 agosto 1991 n. 266, riconosce il valore sociale e la funzione di attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti Pubblici;
- la Regione Emilia Romagna con la L.R. 31 maggio 1993 n.26, cogliendo la novità del volontariato nel quadro sociale, promuove un atteggiamento di disponibilità e flessibilità tra il volontariato, sempre più volto a cogliere la complessa e ricca trama della solidarietà contemporanea e le istituzioni per un rapporto che, accanto alla collaborazione operativa su ragioni "di servizio" crea spazi di provocazione e di stimolo reciproco, al fine di incentivare uno sforzo di adeguamento dell'azione pubblica e di quella volontaria ai bisogni e all'attesa della gente;
- La Regione Emilia Romagna all'Art.1 della L.R.23/1989 riconosce la funzione del volontariato per la salvaguardia dell'ambiente e ne favorisce lo sviluppo per le seguenti specifiche finalità:
  - diffondere la conoscenza ed il rispetto dei valori ambientali;
  - concorrere con le istituzioni pubbliche alla tutela del patrimonio naturale e ambientale;

si conviene e si stipula quanto segue:

#### **Art.1 - Oggetto**

Il Comune di Bentivoglio, volendo garantire la vigilanza e il controllo ambientale sul proprio territorio, con particolare riferimento al rispetto delle segg. normative:

- D.Lgs. 22/97 limitatamente alle sanzioni amministrative relative al divieto di abbandono dei rifiuti in aree pubbliche o soggette ad uso pubblico;
- Prescrizioni contenute nei Regolamenti Comunali ed Ordinanze Sindacali in materia ambientale ai sensi della L. 142/1990, artt.36 e 38, comma 2;
- L.R. n. 2/1977 Tutela della Flora spontanea protetta e prodotti del sottobosco;
- L.R. n. 11/1988 Disciplina dei Parchi Regionali e delle Riserve Naturali;
- L.R. n. 24/1991 Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi;
- L.R. n. 8/1994 Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria;
- Legge n.157/92 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;
- L.R. n.7/83 ( Artt. 21, 27, 28,29 ), n. 50/95 Disciplina dello spandimento liquami e ss.mm. ed ii.;
- L.R. n.32/1988 Disciplina acque minerali e termali del sottosuolo

attiva con il Corpo Provinciale delle Guardie Ecologiche Volontarie la presente convenzione altresì in riferimento ai vigenti Regolamenti Comunali ed alle prescrizioni contenute nelle Ordinanze Sindacali in materia ambientale.

Tale attività consisterà nell'organizzazione di uscite autonome sul territorio:

- a) con particolare riguardo all'Area di Riequilibrio Ecologico La Rizza e al Parco Provinciale di Villa Smeraldi;
- b) per le zone con vincoli ambientali previsti dal Piano Regolatore Generale del Comune;
- c) per i territori assoggettati a particolari prescrizioni previste in Ordinanze in materia ambientale;
- d) per il Canale Navile e per i Canali di Bonifica;
- e) per i quartieri cittadini coinvolti in specifici progetti di raccolte differenziate;
- f) per i siti oggetto di discarica incontrollata abusiva, per i giardini, per i parchi ed il verde pubblico e privato;
- g) per appositi progetti e interventi che l'Amministrazione Comunale intenderà effettuare, quali eventuali censimenti di elementi naturali, popolazioni faunistiche, ecc..;
- h) nonché per specifiche richieste di intervento da parte dell'Ufficio Tecnico del Comune di Bentivoglio da concordarsi, con sufficiente anticipo, con la disponibilità dei volontari o, in caso di emergenze ecologiche, in collaborazione con gli Enti preposti, se e in quanto richiesto.

Per appositi progetti e per quanto non espressamente riportato sulla presente convenzione, potrà essere concordato tra le parti, previo apposito atto, un ulteriore compenso, quale rimborso delle maggiori spese sostenute.

L'eventuale variazione dell'elenco delle ordinanze e dei regolamenti di competenza delle G.E.V. potrà avvenire con Delibera di Giunta.

Le G.E.V. si rendono disponibili sulla base di uno specifico e concordato programma da stabilirsi in seguito, a

- a) segnalare e censire emergenze ecologiche;
- b) collaborare con le competenti autorità nelle opere di soccorso in caso di pubbliche calamità e di emergenze di carattere ecologico;
- c) svolgere attività di allertamento di incendi boschivi, compresa la partecipazione alle operazioni di spegnimento;
- d) predisporre incontri con le scuole onde sensibilizzare il mondo scolastico in ordine alle funzioni delle GEV e dei contenuti delle normative di interesse ecologico ambientale.

L'ammontare complessivo di ore di servizio di vigilanza sul territorio viene stabilito, in 300 ore annue da svolgersi utilizzando mezzi privati o di proprietà dell'Associazione e in fasce orarie

variabili a seconda della natura del servizio prestato e degli accorgimenti tesi a rendere più efficace la vigilanza.

L'attività delle G.E.V. sarà prevalentemente orientata all'informazione e all'educazione ambientale nell'ambito del rapporto di collaborazione con il Comune di Bentivoglio e adottando modalità sempre rispettose dei diritti e della dignità dei cittadini.

Resta inteso che le funzioni di coordinamento della vigilanza saranno esercitate dal Corpo di Polizia Municipale Reno Galliera e/o dall'Ufficio Tecnico del Comune di Bentivoglio, concordato con il Corpo Provinciale delle Guardie Ecologiche Volontarie

## **Art.2 - Rapporti Associazione e Servizio**

Il Corpo Provinciale delle Guardie Ecologiche Volontarie si impegna, per lo svolgimento delle attività di vigilanza sul territorio di Bentivoglio, ad utilizzare i propri soci volontari in numero congruo e, prioritariamente, quelli residenti nell'ambito territoriale interessato dall'intervento.

All'inizio delle attività i responsabili della gestione delle attività di vigilanza ambientale sul territorio comunale, l'uno interno al Comune di Bentivoglio, l'altro nominato ed identificato al suo interno e dal Corpo Provinciale delle Guardie Ecologiche Volontarie nella persona del Sig. Gallerani Paolo, predispongono il programma operativo per la realizzazione delle attività di cui all'Art. 1.

## **Art.3 - Sorveglianza Attività**

Il Corpo Provinciale delle Guardie Ecologiche Volontarie si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo concordato e si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione al Comune delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento dell'attività.

Il Comune di Bentivoglio è tenuto a comunicare immediatamente al responsabile nominato dal Corpo Provinciale Guardie Ecologiche Volontarie ogni evento che possa incidere sull'attuazione dell'attività di cui all'Art 1, nonché a comunicare tempestivamente al Corpo Provinciale Guardie Ecologiche Volontarie ogni evento che possa incidere sulla validità della presente convenzione.

I responsabili della gestione delle attività di cui all'Art. 1, vigilano sullo svolgimento delle stesse, avendo cura di verificare che queste vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche.

I responsabili verificano i risultati del programma operativo attraverso incontri periodici e sopralluoghi effettuati anche disgiuntamente.

## **Art.4 - Attributi e Qualifiche degli Operatori**

Il Corpo Provinciale Guardie Ecologiche Volontarie garantisce che gli operatori inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione sono in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento del servizio di vigilanza ambientale avendo frequentato, previa selezione iniziale, un apposito corso di formazione, approvato dall'Amministrazione Provinciale di Bologna, e comprendente anche un esame finale presieduto da una Commissione individuata dalla stessa Provincia.

Le G.E.V. sono, inoltre, in possesso di regolare Decreto Prefettizio di nomina a Guardia Particolare Giurata, ai sensi dell'Art.138 T.U.L.P.S. e possono svolgere la loro attività intervenendo a far

rispettare tutte le competenze loro affidate dalla L.R. 23/1989 e da quanto contenuto nell'atto di nomina emanato dalla Provincia di Bologna ( Art.6, comma 2, L.R. 23/1989).

#### **Art.5 Copertura Assicurativa Operatori**

Il Corpo Provinciale Guardie Ecologiche Volontarie garantisce che i volontari inseriti nelle attività di vigilanza ambientale del territorio comunale sono coperti da assicurazione contro infortuni e malattie e per la responsabilità civile verso terzi connessa allo svolgimento delle attività stesse, secondo quanto stabilito dall'Art.4 della Legge 11 agosto 1991 n.266 e ss.mm. ed ii., come da polizza stipulata con la Compagnia di Assicurazione AURORA S.p.A. Ag. Forlì Polizza 35142-2-31112602 e 35142-61-31287486.

#### **Art.6 - Utilizzo Mezzi Operativi**

Il Corpo Provinciale Guardie Ecologiche Volontarie utilizzerà per lo svolgimento delle attività di vigilanza ambientale sul territorio, proprie attrezzature e mezzi costituiti da autoveicoli, motoveicoli, apparecchiatura radio ricetrasmittente, attrezzatura fotografica, GPS,modulistica per la redazione dei rapporti di servizio e per la redazione di verbali.

#### **Art.7 - Resoconto attività**

Annualmente Il responsabile nominato fra le Guardie Ecologiche presenta agli enti di riferimento una relazione della gestione delle attività previste dall'Art. 1 della presente Convenzione.

#### **Art.8 - Oneri della Convenzione**

Il Comune di Bentivoglio *corrispondere annualmente al contraente un contributo forfettario di € **1800,00*** a partire dall'anno 2011,incrementato diel 4% per ogni anno di convenzione successivo al presente, salvo il caso di risoluzione anticipata della Convenzione

#### **Art.9- Durata della Convenzione**

La presente convenzione ha validità dal **20/05/2010** al **20/05/2015** per anni **cinque** (5).

L'eventuale rinnovo avviene mediante adozione di apposito atto del Responsabile del III° Settore Tecnico Urbanistico e Manutentivo e la convenzione è eventualmente modificabile in ogni suo aspetto in caso di mutate esigenze dei contraenti.

#### **Art.10 - Definizione delle Controversie**

Le controversie relative alla presente convenzione devono essere risolte con spirito di reciproca comprensione. Nel caso in cui ciò non fosse possibile, si ricorrerà all'arbitrato di una commissione composta da tre membri, di cui uno nominato dal Comune di Bentivoglio, uno nominato dal Corpo Provinciale delle Guardie Ecologiche ed uno nominato dal Presidente dei Tribunale di Bologna.

La presente Convenzione è impegnativa per le parti dal momento della sua adozione con deliberazione di Giunta e.

Il Comune di Bentivoglio può risolvere la presente convenzione, previa diffida, per provata inadempienza da parte dei Corpo Provinciale delle Guardie Ecologiche Volontarie degli impegni

previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dall'associazione stessa fino al ricevimento della diffida.

Il Corpo Provinciale delle Guardie Ecologiche Volontarie può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida di almeno quindici giorni, per provata inadempienza da parte del Comune di Bentivoglio degli impegni previsti nei precedenti articoli che riguardino in senso stretto l'attività oggetto della presente convenzione.

### **Art.11 - Spese Contrattuali**

La presente convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'Art. 8, comma 1, della Legge 266/1991.

Letto, confermato e sottoscritto

IL RESPONSABILE  
DELSERVIZIO PATRIMONIO  
Dott.ssa Manuela Giovagnoni

CP. GEV - BOLOGNA  
IL RESPONSABILE  
Valerio Minarelli